

- 2 MAR 2019

STATUTO
ASSOCIAZIONE S.E.I. Servizi Emergenza Integrati ODV

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Misinto (MB), l'Associazione di Volontariato denominata "**S.E.I. Servizi Emergenza Integrati ODV**" in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la propria sede nell'ambito del medesimo comune senza modificare il presente statuto.

Art. 2. L'Associazione "S.E.I. Servizi Emergenza Integrati ODV", più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi di volontarietà, democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Finalità

Art. 3. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento, sia sul territorio nazionale che internazionale;
- b) divulgare, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento e formazione, di collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia mediante la realizzazione di Piani di Protezione Civile;
- c) favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
- d) iniziative tese a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente una architrave del proprio modello di sviluppo;
- e) promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- f) attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica, etc.;
- g) attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- h) salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- i) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto;
- j) tutela e conservazione ambientale, ittico e venatorio;
- k) tutela animali da affezione.

In particolare l'Associazione agisce per sviluppare la crescita di una coscienza di massa sui problemi delle differenti classi di rischio e per favorire e stimolare forme di auto-organizzazione e di formazione dei cittadini in tali ambiti.

In dettaglio, in relazione alle comprovate competenze dei propri volontari l'associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- a) logistica / gestionale / segreteria;
- b) unità cinofile;
- c) subacquee e soccorso nautico;
- d) interventi idrogeologici;
- e) antincendio / boschivo;
- f) tele-radiocomunicazioni;
- g) nucleo di pronto intervento di cui all'art. 6, comma 2 della l.r. 16/2004;
- h) impianti tecnologici e servizi essenziali;
- i) sanitaria;
- j) ambientali;
- k) soccorso alpino;
- l) speleologia;
- m) unità equestri.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale di **protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Art. 4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

I Soci

Art. 5. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Il numero dei soci è illimitato; alla Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, indifferente dalla fede politica e religiosa e dalla provenienza etnica. L'adesione alla Associazione è annuale. La tessera sociale ha valore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con



preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. Inoltre ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Art. 9. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione e senza giustificato motivo, si mettano in condizione di inattività, per tre attività consecutive dell'associazione.

La perdita di qualità di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 15 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 10. I soci sono radiati o espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali alla Associazione;
- d) quando tengano in privato e/o in pubblico riprovevole condotta. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri presenti. I soci radiati per morosità potranno, dietro presentazione di apposita domanda, essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Sedi distaccate

Art. 12. L'Associazione tramite delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di costituire Delegazioni o Sedi Distaccate con competenza territoriale a livello comunale ed intercomunale auspicando in una sempre maggiore diffusione dei principi della solidarietà, del volontariato, della protezione civile e della tutela ambientale. Le sedi distaccate sono sedi operative gestite da un direttore di sede chiamato caposquadra. Le sedi distaccate fanno capo e sono parte integrante dell'Associazione.

Delegazioni territoriali

Art. 13. Su richiesta di almeno cinque aspiranti soci l'Assemblea dei Soci dell'Associazione concede la costituzione di una Delegazione Territoriale locale con pertinenza comunale o intercomunale. Il Consiglio Direttivo valuterà l'ammissibilità della richiesta, il parere reso in tal senso è inappellabile. L'atto costitutivo e lo statuto di ogni delegazione territoriale deve essere conforme alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, salve le opportune

modifiche, non sostanziali, in relazione alle esigenze della Delegazione Territoriale, le quali dovranno essere discusse e approvate dal direttivo della "SEI – Servizi emergenza integrati". Le Delegazioni dovranno fregiarsi del nome e del logo sociale della "SEI – Servizi emergenza integrati" unito al nome del Comune di appartenenza. La Delegazione è amministrata dal Consiglio di Delegazione composto dal Presidente e dal Vicepresidente di Delegazione, e da un minimo di 3 Consiglieri, eletti tra gli iscritti aventi facoltà di voto, un segretario, un direttore operativo ed il collegio dei revisori dei conti. Le cariche hanno durata triennale e possono essere rinnovate senza alcun limite e sono svolte a titolo gratuito. Il Consiglio di Delegazione sarà responsabile della conduzione sociale ed economica della Delegazione. Il Presidente di Delegazione, esercita tutte le funzioni derivanti dallo Statuto, convoca le riunioni del Consiglio di Delegazione; rappresenta con la propria firma la Delegazione all'interno di essa e nei confronti di terzi rispondendo personalmente in solido di tutti gli impegni presi, cura l'attuazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Delegazione. Si riconosce alle Delegazioni, piena autonomia di gestione economica ed organizzativa con i seguenti obblighi aggiuntivi a quelli di legge :

- a. aderire alle norme dello statuto dell'Associazione
- b. obbligo presentazione al direttivo dell'Associazione di una relazione sintetica trimestrale sulle attività svolte ed entro il 15 febbraio di ogni anno, dei bilanci consuntivi e preventivi, nonché degli albi associativi;
- c. tutti i rapporti tra Comune, Enti, Associazioni e Delegazioni devono essere formalizzati per lettera o email indirizzata per conoscenza al Consiglio del Direttivo dell'Associazione;
- d. per la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati devono avere il consenso del Consiglio del Direttivo dell'Associazione;
- e. per accordarsi con organismi a carattere provinciale, regionale o nazionale devono avere il consenso del Consiglio del Direttivo dell'Associazione;
- f. per partecipazioni a eventi o esercitazioni di particolari dimensioni devono avere il consenso del Consiglio del Direttivo dell'Associazione;
- g. per partecipazioni a bandi di finanziamento devono avere il consenso del Consiglio del Direttivo dell'Associazione

Dovrà inoltre comunicare l'adesione e/o la cancellazione degli associati e dotarsi dei libri sociali. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione curerà i rapporti tra le singole Delegazioni, ne seguirà la costituzione e la formazione, nonché ne vigilerà la conduzione sociale ed economica.

Ove si ravvisasse l'opportunità il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la facoltà di sciogliere una Delegazione per morosità, indegnità o cattiva conduzione, i soci di pertinenza hanno la facoltà di aderire ad altra Delegazione. Al fine di garantire la piena partecipazione alla gestione della attività associative le Delegazioni parteciperanno alle attività dell'Assemblea dei soci dell'Associazione con una rappresentanza di tre soci e del presidente di delegazione. I Rappresentanti di Delegazione hanno diritto di voto nelle Assemblee. Le Delegazioni sono tenute a concorrere, con uomini e mezzi alle attività indicate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I beni sociali costituiti secondo le norme statutarie nel caso di scioglimento o soppressione di una Delegazione saranno incamerate nel patrimonio dell'Associazione.

Art. 14 L'atto costitutivo e lo statuto di ogni delegazione territoriale oltre ad essere conforme alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto della Associazione deve essere conforme e rispettare quanto specificato nell'apposito regolamento di disciplina e funzionamento delle delegazioni territoriali

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;



- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci maggiorenni. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno (entro il 30 aprile), ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati. In questo ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, consegnata a mano o tramite posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 17. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei partecipanti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 20. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- c) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- d) discute e decide su gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- e) discute e approva il programma di attività e la relazione morale.

Art. 21. L'Assemblea straordinaria delibera:

- ✓ sulla modifica dello Statuto;
- ✓ sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri, nominati dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.



I membri del consiglio direttivo svolgono la propria attività gratuitamente. Fanno parte del consiglio direttivo :

- a) Il presidente
- b) Il vice presidente
- c) Il direttore operativo
- d) Il segretario
- e) I soci fondatori

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante invio di lettera non raccomandata, consegnata a mano o tramite posta elettronica nonché SMS telefonico. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Nelle votazioni prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente dell'Associazione

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- b) elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- c) elegge tra i propri componenti il Direttore Operativo e lo revoca;
- d) nomina il segretario;
- e) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- g) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- h) conferisce procure generali e speciali;
- i) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 9;
- n) cura l'apertura e la chiusura del tesseramento annuale e stabilire l'importo delle quote sociali.
- o) Dispone mediante delibera, il cambiamento della sede sociale nell'ambito della stessa città senza necessità di modificare il presente statuto

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, oltre a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue

mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Segretario

Art. 27. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.

Il Direttore Operativo

Art. 28. Il Direttore Operativo, quando a ricoprire la carica non sia lo stesso Presidente, coordina l'attività dell'Associazione in caso di interventi di Protezione Civile.

Il Collegio Revisori dei Conti

Art. 29. Il Collegio Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci maggiorenni ed elegge nel suo seno il presidente del Collegio stesso.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio Revisori dei Conti spetta il controllo della gestione amministrativa e sociale della Associazione secondo i poteri assegnatogli dall'assemblea. Il presidente convoca il Collegio ogni qualvolta lo reputi necessario o su richiesta del presidente della Associazione.

Organo di controllo

Art. 30. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.



Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 35. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 36. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 37. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione, delle sue delegazioni territoriali e sedi operative distaccate. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Si dichiara che lo statuto redatto in precedenza è da ritenersi decaduto dalla data odierna.

Esente da imposta di bollo e di registro ex. Art. 8 L. 266/91.

Misinto, 18/4/19

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

Walter Ceriani:



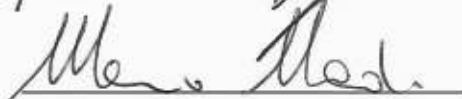
Antonio Raineri Montrasio:



Domenico Repici:



Mario Gianfranco Nodari:



Fausto Mariotti:



Regolamento di disciplina delle delegazioni territoriali della

ASSOCIAZIONE S.E.I. - Servizi emergenza integrati ODV

L'atto costitutivo e lo statuto di ogni delegazione territoriale oltre ad essere conforme alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto della "S.E.I. – Servizi emergenza integrati ODV" di seguito, per brevità chiamata S.E.I., deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- E costituita una Associazione denominata "SEI – Servizi emergenza integrati ODV DELEGAZIONE TERRITORIALE di" con sede a in Via.....aderente all'Associazione "S.E.I. – Servizi emergenza integrati ODV" con sede a Misinto"
- Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi.
- Il presente statuto è conforme alle clausole dell'atto costitutivo e allo statuto della "S.E.I. – Servizi emergenza integrati ODV". Ogni modifica dello stesso sarà discussa e approvata dal consiglio direttivo della "SEI – Servizi emergenza integrati ODV"

La Delegazione è amministrata dal Consiglio di Delegazione composto da un minimo di 3 Consiglieri.

Del consiglio di delegazione fanno parte il Presidente e il Vicepresidente di Delegazione, eletti tra gli iscritti aventi facoltà di voto, un segretario, un direttore operativo e i soci fondatori.

Le cariche hanno durata triennale e possono essere rinnovate senza alcun limite e sono svolte a titolo gratuito. Il Consiglio di Delegazione è responsabile della conduzione sociale ed economica della Delegazione. Il Presidente di Delegazione, esercita tutte le funzioni derivanti dal presente Statuto, convoca le riunioni del Consiglio di Delegazione; rappresenta con la propria firma la Delegazione all'interno di essa e nei confronti di terzi rispondendo personalmente in solido di tutti gli impegni presi, cura l'attuazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Delegazione.

La Delegazione, ha piena autonomia di gestione economica ed organizzativa con i seguenti obblighi aggiuntivi a quelli di legge :

- a. adesione alle norme dello statuto della S.E.I.;
- b. presentazione al direttivo della S.E.I. di una relazione sintetica trimestrale sulle attività svolte ed entro il 15 febbraio di ogni anno, obbligo di presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi, nonché degli albi associativi e di una sintetica relazione delle attività svolte nell'anno;
- c. formalizzazione di tutti i rapporti tra Comune, Enti, Associazioni e Delegazioni per lettera o email indirizzata per conoscenza al Consiglio del Direttivo della S.E.I.;
- d. acquisizione del consenso del Consiglio del Direttivo della S.E.I. per la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati;



- e. acquisizione del consenso del Consiglio del Direttivo della S.E.I. per la stipula di accordi con organismi a carattere provinciale, regionale o nazionale;
- f. acquisizione del consenso del Consiglio del Direttivo della S.E.I. per partecipazioni a eventi o esercitazioni di particolari dimensioni;
- g. acquisizione del consenso del Consiglio del Direttivo della S.E.I. per partecipazioni a bandi di finanziamento;
- h. comunicazione al Consiglio del Direttivo della S.E.I. l'adesione e/o la cancellazione degli associati

Le Delegazioni sono tenute al versamento alla Tesoreria dell'associazione di una percentuale pari al% dei proventi annuali derivati da concessioni, contributi e iscrizioni o da altre attività a carattere patrimoniale entro il 15 Marzo di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo della "S.E.I. – Servizi emergenza integrati ODV" curerà i rapporti tra le singole Delegazioni, ne seguirà la costituzione e la formazione, nonché ne vigilerà la conduzione sociale ed economica.

Ove si ravvisasse l'opportunità il Consiglio Direttivo "S.E.I. – Servizi emergenza integrati ODV" ha la facoltà di sciogliere la Delegazione per morosità, indegnità o cattiva conduzione, i soci di pertinenza hanno la facoltà di aderire ad altra Delegazione.

Al fine di garantire la piena partecipazioni alla gestione della attività associative le Delegazioni parteciperanno alle attività dell'Assemblea dei soci della "S.E.I. – Servizi emergenza integrati ODV" con una rappresentanza di d soci e del presidente di delegazione.

I Rappresentanti di Delegazione hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Le Delegazioni sono tenute a concorrere, con uomini e mezzi alle attività indicate dal Consiglio Direttivo della "S.E.I. – Servizi emergenza integrati ODV".

I beni sociali costituiti secondo le norme statutarie nel caso di scioglimento o soppressione di una Delegazione saranno incamerate nel patrimonio dell'Associazione "S.E.I. – Servizi emergenza integrati ODV".

